

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI CUI ALL'ART.12 REG. 2021/2116 - ESERCIZI FINANZIARI 2024, 2025, 2026. CIG 9820242011.

FAQ

1. Si chiede se, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 7.3 Requisiti di capacità tecnico professionale, del Disciplinare di Gara e nello specifico a quanto richiesto al punto 2) ovvero alla “conformità del proprio sistema di gestione dei dati a supporto della conformità al GDPR alla norma UNI ISO IEC 27701:2019 idonea e pertinente all’oggetto dell’appalto, in relazione alla gestione banche dati”, sia necessario possedere detto certificato di conformità alla data di presentazione della Domanda di partecipazione o se sia sufficiente che il partecipante abbia avviato il percorso di certificazione e che si impegni ad ottenerne la certificazione entro la data di stipula del contratto.

Risposta.

No. Il paragrafo 7 del Disciplinare di gara stabilisce che i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai commi successivi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (richiamato dal medesimo paragrafo 7), non sono ammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal disciplinare.

Di conseguenza, tutti i requisiti devono essere posseduti dall’operatore alla data di presentazione dell’offerta.

Resta fermo comunque quanto previsto al paragrafo 7.3. punto 2) nella parte finale, per il quale al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, I c., del Codice dei contratti pubblici, al concorrente non in possesso della specifica certificazione richiesta è data la possibilità di provare l’impiego di misure equivalenti, la cui adeguatezza agli standard richiesti sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante (sul punto, si veda la risposta al quesito n. 11).

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

2. Si chiede di poter ricevere la modulistica di gara in formato word (Allegati 1-2-2A-3) per una più agevole compilazione.

Risposta.

In data 13 giugno 2023 la modulistica in questione, in formato word, è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella pagina dedicata a questa procedura di gara.

3. Si chiede conferma circa la possibilità di trasmettere, entro i termini di scadenza indicati all'art. 12 del Disciplinare, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica in solo formato elettronico con firma digitale riportata su supporti elettronici (CD, DVD, Pen Drive USB), inseriti rispettivamente nella buste "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica" che saranno opportunamente consegnate, all'interno del plico generale, presso la sede della Stazione Appaltante indicata al suddetto articolo.

Risposta.

Si conferma la possibilità per i concorrenti di procedere alla sottoscrizione dei documenti in formato elettronico con firma digitale - ove prevista - e di inoltrare gli stessi su supporti elettronici, inseriti nelle rispettive buste, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di cui al paragrafo 12 del Disciplinare di gara, purché ne sia garantita autenticità e provenienza secondo la normativa vigente. Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

4. Con riferimento alla tipologia di Figure Professionali del Gruppo di Lavoro prevista nel Paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara, ed in particolare alla declaratoria dei requisiti specifici di cui al Punto 1 del medesimo paragrafo, si chiede di precisare se per "esperienza nella certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari (agricoli o strutturali)", richiesta per il Responsabile del Servizio e i Responsabili Operativi, si intenda esclusivamente agricoli o strutturali, e/o anche esperienza in tutti i fondi comunitari sia a gestione diretta che concorrente.

Risposta.

Il paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, in relazione al Responsabile del servizio e ai Responsabili operativi, richiede esperienza maturata sulla certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari agricoli o strutturali. Si chiarisce in questa sede che per "fondi strutturali" si intendono i fondi strutturali e di investimento – anche detti fondi SIE – comunque denominati nella programmazione europea del periodo di riferimento.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

5. Con riferimento al paragrafo 12 del disciplinare di gara "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara", si chiede se è consentito l'invio in formato digitale di tutta la documentazione prevista per partecipare alla gara, sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri ed entro la data di scadenza prevista dai documenti di gara.

Si veda la risposta al quesito n. 3.

6. In relazione al requisito di cui all'art. 7.3, punto 1), del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se il servizio indicato debba essere sempre il medesimo con riferimento agli ultimi 5 anni, o se il concorrente soddisferà il requisito anche in presenza di più servizi analoghi che coprano l'arco temporale sopra menzionato e la cui somma degli importi all'anno sia almeno pari a euro 100.000,00.

Risposta.

Il paragrafo 7.3 punto 1) del Disciplina di gara richiede che in un determinato arco temporale - il quinquennio che precede il termine ultimo per la presentazione delle offerte - il concorrente dovrà aver eseguito almeno un contratto avente ad oggetto servizi di revisione legale dei conti annuali, il cui importo annuo (a prescindere dalla sua durata complessiva) non dovrà essere inferiore ad €. 100.000,00.

Si conferma la disposizione del disciplinare di gara.

7. In relazione al requisito di cui all'art. 7.3, punto 1), del Disciplinare di gara la comprova del possesso del requisito stesso potrà essere data, qualora il cliente sia soggetto agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito internet, fornendo uno stralcio degli atti pubblicati in cui vi sia evidenza del soggetto revisore, dell'anno del bilancio revisionato e degli onorari corrisposti?

Risposta.

No. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice. Il disciplinare al paragrafo 7.3 punto 1) prevede che in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, la prova debba essere fornita mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

8. Si chiede conferma che la documentazione costituente offerta e da inserire nelle n. 3 buste cartacee separate e segnatamente: amministrativa, tecnica ed economica possa essere fornita su supporto digitale e che quindi gli stessi documenti richiesti possono essere forniti sottoscritti digitalmente.

Si veda la risposta al quesito n. 3.

9. Al punto 1), articolo 7.3, del Disciplinare di Gara si legge: "esecuzione nel quinquennio antecedente il termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte, di almeno un contratto avente ad oggetto servizi di revisione legale dei conti annuali, secondo la normativa vigente, presso

soggetti della PA, Enti Pubblici o Società partecipate, per un importo annuo non inferiore ad € 100.000,00". Ai fini del rispetto del sopra menzionato requisito di capacità tecnico-professionale, si chiede di confermare che anche i servizi di revisione contabile, seppur resi a titolo volontario, in favore di organismi di diritto pubblico possano essere considerati analoghi e, quindi, equivalenti ai servizi di revisione legale, atteso che sia il servizio di revisione contabile legale espletata ai sensi del DLgs 39/2010 sia quello di revisione contabile volontaria sono espletati nel rispetto del medesimo framework di riferimento ISA Italia.

Risposta.

No, si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

10. Premesso che, ai sensi del Disciplinare di Gara, recante "Gara d'appalto a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio e delle relative attività finalizzate all'espressione del parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2116, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026", l'articolo 4. "Criteri premiali tabellari, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, Codice: Max 8 punti", ha previsto l'attribuzione di n. 2 (punti) per il "possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, o una certificazione ambientale ISO 14001, o una certificazione rilasciata da un ente abilitato che consenta di accertare l'impegno e l'attenzione della concorrente nella gestione sostenibile dell'azienda", prevedendo che "Le certificazioni o attestazioni devono essere possedute dal concorrente alla data di pubblicazione del bando", si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di:

1) voler confermare la possibilità che le predette certificazioni siano possedute dal concorrente alla data di presentazione della offerta, tenuto conto che una siffatta (attuale) previsione penalizza gravemente tutti gli operatori economici che hanno ottenuto la certificazione di interesse dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara e comunque ne siano in possesso in tempo utile per partecipare alla gara, senza dover subire l'ingiusta penalizzazione di punti "on/off", che non potranno ottenere per una decisione che, a ben vedere, non sembra in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto, nella parte in cui le certificazioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda di partecipazione (tra le tante, TAR Lazio Roma, Sezione III, sentenza n. 8511 del 27 luglio 2018);

2) nella denegata ipotesi di riscontro negativo al primo quesito (provvedendo alla ammissione della certificazione ottenuta dopo la data di pubblicazione del bando di gara, ma prima della presentazione della offerta), non potendo l'operatore economico essere penalizzato per colpe

allo stesso non ascrivibili, né tantomeno ammettere che la gara de qua venga falsata in relazione ai principi di concorrenza e di parità di trattamento che dovrebbero presiedere ogni procedura ad evidenza pubblica, voglia codesta spettabile Stazione Appaltante indicare le misure equivalenti e/o le prove sufficienti per attestare le condizioni sufficienti, ritenute conformi agli standard relativi alla certificazione ISO 14001.

Risposta.

Per un mero refuso, la dicitura *“Le certificazioni o attestazioni devono essere possedute dal concorrente alla data di pubblicazione del bando”* contenuta nel paragrafo 17.1, sottoparagrafo n. 4 (*“Criteri premiali tabellari, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, Codice: Max 8 punti”*), di cui alla pag. 34 del disciplinare stesso, deve intendersi come *“Le certificazioni o attestazioni devono essere possedute dal concorrente alla data di presentazione dell’offerta”*, in coerenza con gli altri requisiti richiesti dal bando.

In tal senso si corregge l’errore materiale del paragrafo 17.1, sottoparagrafo n. 4, pag. 34 del Disciplinare di gara.

11. In linea con l’art. 87 comma 1 del Codice degli Appalti per cui: “1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificate da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”, si chiede se sia sufficiente fornire la prova di aver avviato l’iter procedurale che porterà all’ottenimento della certificazione ISO27701 (che ragionevolmente sarà conseguita in una data successiva alla scadenza per la presentazione dell’offerta), potendosi qualificare la stessa come prova della misura di garanzia della qualità adottata atta a soddisfare le norme di garanzia della qualità richieste dal Committente.

Risposta.

Come specificato nella risposta al quesito n. 1, tutti i requisiti (incluso, dunque, il possesso della certificazione ISO27701) devono essere posseduti dall’operatore alla data di presentazione dell’offerta.

Inoltre, in riferimento alle prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità di cui all'art. 81 co. 1 Codice Appalti e al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, in questa sede di chiarimenti non si ritiene di fornire alcun giudizio o valutazione di sufficienza, al fine di lasciare impregiudicate la possibilità dei concorrenti di dettagliare l'impiego di tali misure equivalenti nell'offerta, nonché le valutazioni spettanti alla Commissione di gara.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

12. Nel Disciplinare al paragrafo 17.1, tra le caratteristiche richieste ai Responsabili Operativi che faranno parte del Gruppo di Lavoro è richiesto, tra le altre, l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali Sezione A. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella "Sezione A" i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti. Mentre sono iscritti nella "Sezione B" i revisori legali che non hanno o non hanno avuto incarichi in corso nell'ultimo triennio. La distinzione pertanto non incide sulla regolarità dell'iscrizione al Registro dei Revisori. All'interno di una Società di Revisione, di norma, l'incarico di revisione è della Società di Revisione e solo il Socio Responsabile del Servizio è tenuto all'iscrizione nella Sezione A del Registro, in quanto soggetto firmatario. Gli altri membri del gruppo di lavoro, in quanto dipendenti della società di revisione, di norma non possono avere incarichi di revisione autonomi e pur avendo maturato un'esperienza nutrita in ambito di revisione potrebbero non aver mai avuto la responsabilità di un incarico autonomo (maturato eventualmente in un'esperienza pregressa all'avvio del rapporto di lavoro con la società di revisione), senza ciò precludere la loro formazione o la loro esperienza. La figura del Responsabile Operativo descritta all'interno del Disciplinare, tra l'altro, sembrerebbe non necessitare che questi sottoscriva le relazioni richieste dal Servizio e sembrerebbe corrispondere alla figura del Quadro o del Dirigente all'interno di una società di revisione, solitamente secondo responsabile dell'incarico. Si chiede conferma che l'iscrizione alla "Sezione B" del medesimo Registro possa essere considerato requisito equipollente ed adeguato alle richieste del Disciplinare.

Risposta.

No. Il paragrafo 17.1 del Disciplinare richiede l'iscrizione nella "Sezione A" del Registro dei revisori legali, sia per il Responsabile del servizio che per i Responsabili operativi.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

13. Si chiede conferma che relativamente a quanto esposto al paragrafo 17.1, tra i criteri premiali tabellari, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del Codice, al punto 4.1 la certificazione ai sensi della UNI ISO 45001 del 2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" è da considerarsi adeguata ai fini del punteggio premiale.

Risposta.

Il paragrafo 17.1, al punto 4) sui criteri premiali tabellari, al punto 4.1), richiede il possesso di certificazioni o attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il successivo riferimento del paragrafo medesimo alla certificazione OSHAS 18001 o SA 8000 è da intendersi a mero titolo esemplificativo, e dunque non esaustivo.

Si conferma la disposizione del disciplinare di gara.

14. Nel paragrafo 17.1 del Disciplinare vengono riportate le qualità professionali minime di ciascuna figura professionale componente il Gruppo di Lavoro. In merito agli Esperti informatici ed agli Esperti agricoli non vengono esplicitate esperienze professionali specifiche conseguite post laurea. In merito a tali figure, infatti, vengono richiesti specifici requisiti in merito alla tipologia di laurea, alle conoscenze linguistiche e all'iscrizione ad Albi professionali. Al punto 2 "Esperienza generale del gruppo di lavoro" del paragrafo 17.1 viene richiesto di quantificare l'esperienza professionale aggiuntiva di ciascuna figura professionale e, in merito alle figure degli Esperti informatici ed agli Esperti agricoli viene evidenziato che saranno computate esperienze aggiuntive fino ad un massimo di 3 anni. Si chiede conferma che tale esperienza debba essere considerata rispetto alla data di conseguimento della laurea.

Risposta.

Il paragrafo 17.1 del Disciplinare, nell'elencare le qualità professionali minime di ciascuna figura professionale, individua gli Esperti informatici nei soggetti in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline informatiche, mentre per gli Esperti agricoli si richiede non solo il possesso della laurea, ma anche l'iscrizione in uno degli Albi professionali indicati.

Di conseguenza, ai fini della quantificazione dell'esperienza professionale aggiuntiva di ciascuna figura professionale di cui al punto 2 del paragrafo 17.1, l'esperienza in questione deve essere considerata rispetto alla data di conseguimento della laurea per gli Esperti informatici, e rispetto alla data di iscrizione nell'Albo professionale di riferimento, per gli Esperti agricoli.

Si conferma la disposizione del disciplinare di gara.

15. Nel paragrafo 17.1 del Disciplinare al punto 2 "Esperienza generale del gruppo di lavoro" viene specificato che al fine di non stressare il criterio di attribuzione dei punteggi saranno

computati per i singoli professionisti un numero massimo di anni di esperienza addizionale. Per la categoria degli Esperti informatici ed agli Esperti agricoli è chiarito che l'esperienza addizionale deve essere limitata allo specifico ambito della revisione e certificazione contabile di bilanci. Si richiede conferma che tale requisito sia da intendersi relativo alla revisione e certificazione di spese e/o rendiconti operata in accordo con principi di revisione internazionalmente riconosciuti, quali componenti del Gruppo di Lavoro in qualità di esperti tematici e/o certificatori, e non invece limitato alla revisione di bilanci d'esercizio in cui evidentemente tali figure potrebbero non possedere le adeguate qualità professionali (es. iscrizione al registro dei revisori).

Risposta.

Sì, il paragrafo 17.1 del Disciplinare al punto 2), in relazione alle figure degli Esperti informatici e degli Esperti agricoli, si riferisce in senso ampio all'esperienza maturata nell'ambito delle attività menzionate.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

Roma, 13 giugno 2023

Il Responsabile unico del procedimento

Dott.ssa Michela Galimi